



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ROSARIA LIMONCIELLO

Riunione del 17/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 6 febbraio 2026 (e reclamo dell'8 novembre 2025), il ricorrente chiede il rimborso del premio pagato e non goduto della polizza R.C. Auto stipulata in data 24 settembre 2025 a garanzia dell'autovettura targata DT***CJ, poiché *"confiscata e alienata come da verbale dei Carabinieri"* in data 14 ottobre 2025.

Costituitasi, l'impresa eccepisce in via preliminare l'assenza del reclamo, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2, 3, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), con conseguente inammissibilità del ricorso. L'impresa segnala altresì che la richiesta di rimborso del premio pagato è generica e priva di puntuale quantificazione, ciò impedendole *"di poter argomentare difensivamente in modo appropriato"*.

Nel merito, l'impresa rappresenta che il 24 settembre 2025 il ricorrente aveva stipulato la polizza n. ***** con scadenza al 24 settembre 2026. In data 13 novembre 2025 il contratto, a seguito del sequestro del veicolo, era stato sospeso, *"per essere poi riattivato il*



13/09/2026". Rileva che le Condizioni di Assicurazione prevedono espressamente l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per demolizione, esportazione e vendita, con conseguente rimborso del premio imponibile pagato e non goduto dalla data della sospensione del contratto, nulla prevedendo in caso di sequestro, che sarebbe *"istituto giuridico intrinsecamente temporaneo e astrattamente reversibile"*.

L'impresa chiede, pertanto, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, che venga rigettato il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

L'impresa eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto, in quanto proposto senza la presentazione di un preventivo reclamo. Secondo l'impresa il ricorrente avrebbe depositato unicamente corrispondenza dalla quale non emergerebbero elementi idonei a qualificarsi quali espressione di doglianza o formale contestazione. Tale documentazione risulta, pertanto, inidonea a integrare gli estremi di un reclamo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t-bis) del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.

Le parti controvertono, in particolare, sulla qualificazione della comunicazione dell'8 novembre 2025 quale *"reclamo"* ai sensi della richiamata norma del Decreto, dovendo, pertanto, il Collegio valutare l'idoneità di tale comunicazione ad integrare una *"dichiarazione di insoddisfazione"* rivolta all'impresa.

Nella tesi dell'impresa, tali atti si concretizzerebbero in *"semplice corrispondenza, nella quale non si ravvisano i tratti della lagnanza o contestazione da parte del ricorrente, inidonei quindi a sostanziare un reclamo"*. Il ricorrente non ha replicato sul punto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto, per reclamo si intende *"una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario"*.

In linea con quanto già affermato da questo Collegio con *decisione AAS 383/2026* ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la previa presentazione del reclamo non richiede formule sacramentali né una specifica qualificazione formale dell'atto come 'reclamo'. È sufficiente, al contrario, che la comunicazione scritta del cliente, rivolta all'impresa (o, a seconda dei casi, all'intermediario), contenga una chiara manifestazione di insoddisfazione o doglianza relativa a un contratto, servizio assicurativo o comportamento dell'impresa e/o dell'intermediario nei cui confronti sono dirette le doglianze del ricorrente, ponendo il destinatario in condizione di conoscere le contestazioni e di replicare.

Alla luce di quanto sopra riportato, questo Collegio ritiene che la comunicazione inviata dal ricorrente all'impresa in data 8 novembre 2025 costituisca un valido reclamo.

Il Collegio rileva, comunque, che non è stata prodotta alcuna documentazione inerente alle condizioni di polizza, né altra documentazione da cui si possa dedurre se la fattispecie in esame, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, sia prevista e disciplinata nel contratto, e l'ammontare del premio di cui si chiede il rimborso.



La narrativa del ricorso e la documentazione prodotta non consentono di ricostruire con chiarezza il perimetro della vicenda, né sono note le vicende del menzionato provvedimento di alienazione del veicolo, ovvero se quest'ultima si sia perfezionata, e quindi se il ricorrente sia ancora proprietario del veicolo o meno.

Il Collegio ritiene, quindi, che sussistano i presupposti di cui all'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, in virtù del quale il ricorso all'Arbitro Assicurativo è dichiarato inammissibile, fra gli altri casi, quando *“è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste”*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA